

# CONSULTA AMBIENTE E TERRITORIO

## STATUTO

### *Art. 1 Istituzione*

I Comuni di.....istituiscono e fondano la

## CONSULTA AMBIENTE E TERRITORIO

La Consulta ha la propria sede istituzionale presso il municipio del Comune, il cui Sindaco è stato eletto Presidente.

La Consulta può dotarsi, con provvedimento assembleare, di un proprio stemma/logo. Alla Consulta si aderisce con atto deliberativo consigliare di approvazione formale del presente Statuto.

### *Art. 2 Compiti e finalità*

La Consulta ha lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni Comunali aderenti ed i soggetti operanti sul territorio al fine di promuovere politiche e programmi in campo ambientale e di valutare le iniziative che vengono proposte sul territorio

L'attività è ispirata ai principi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio nell'ottica di fornire alle Amministrazioni Comunali ed alle collettività tutte uno strumento funzionale ad una politica basata su principi di sviluppo sostenibile.

La Consulta ha per fine :

- di promuovere la valorizzazione e la difesa del territorio e dell'ambiente;
- di valorizzare le identità storico-culturali e le caratteristiche sociali ed economiche del territorio;
- di tutelare il paesaggio, il suolo, il patrimonio naturale, storico, artistico,culturale e le tradizioni locali;
- di favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato,del commercio, del turismo dell'industria al fine di superare gli squilibri esistenti e promuovere la creazione di opportunità lavorative ecosostenibili compatibili con l'ambiente;
- di coordinare progetti urbanistici infrastrutturali, intermodali, viabilistici e una la politica dei trasporti locali in un'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio, di salvaguardia del paesaggio e limiti il consumo di suolo;
- di esprimere pareri preventivi e/o predisporre studi/relazioni su progetti di carattere territoriale/ambientale di valenza sovracomunale che gli Enti aderenti intendono programmare;
- di essere luogo di confronto per favorire la collaborazione fra Enti, Istituzioni

ed Associazioni, riconosciute e presenti sul territorio, al fine di sviluppare una sensibilità ambientale e comprendere i valori dell'ambiente, come bene comune da proteggere e difendere;

- di collaborare con tutte le forze politiche, culturali, sociali ed economiche, esistenti ed operanti sul territorio;
- di collaborare con i Comuni e le Associazioni aderenti in qualità di organo avente funzioni consultive, propositive e di studio;
- di diventare interlocutore istituzionale di altri Enti/Istituzioni della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, favorendo la manifestazione diretta delle istanze e degli interessi del territorio;
- di improntare il proprio operato a criteri di solidarietà e sussidiarietà;
- di individuare ed incentivare, sempre nel rispetto e salvaguardia dell' ambiente e della salute dei cittadini, iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali del territorio;
- di promuovere la reale e concreta partecipazione dei cittadini al governo del territorio e dell'ambiente, organizzando incontri, convegni e dibattiti;
- di istituire Gruppi/Commissioni di lavoro (Tavoli Tecnici) su tematiche di particolare rilevanza territoriale/ambientale;
- individuare forme di finanziamento delle iniziative proposte, oltre a quelle deliberate dai Comuni partecipanti.

### ***Art. 3 Adesione***

L'adesione di Comuni non fondatori dovrà essere richiesta per iscritto dal legale rappresentante al Presidente della Consulta, indicando anche i nominativi dei rappresentanti designati a farne parte.

L'adesione alla Consulta è a titolo gratuito e non può comportare nessuna richiesta di rimborso spese a qualsiasi titolo sostenute.

La richiesta di adesione viene posta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile della Consulta.

L'Assemblea, sentito il parere e la relazione del Presidente, con votazione qualificata dei due terzi dei presenti si esprime sull'accettazione della richiesta avanzata.

I Comuni non fondatori, dopo l'accettazione formale della loro adesione da parte dell'Assemblea, dovranno trasmettere al Presidente copia autentica della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del presente Statuto.

Nel caso di non accettazione il Presidente deve darne comunicazione per iscritto al richiedente, illustrandone le motivazioni.

Il Presidente, d'intesa con l'Assemblea, può invitare ad aderire alla Consulta i rappresentanti di Organismi ed Enti Pubblici che interagiscono sul territorio nell'ambito delle politiche e tematiche ambientali.

Le Associazioni, i Comitati e Gruppi ambientalisti operanti sul territorio dei Comuni partecipanti, possono aderire purché la loro missione sia rivolta ai principi fondativi di questa Consulta e che interagiscono sul territorio nell'ambito delle politiche e tematiche ambientali.

All'atto della richiesta dovranno allegare copia dello Statuto o dell'atto fondativo che comprovi l'aderenza ai principi della Consulta ed elencare i nominativi dei loro rappresentanti

L'adesione dei rappresentanti delle Associazioni, dei i Comitati e Gruppi ambientalisti alla Consulta è a titolo gratuito e non può comportare nessuna richiesta di rimborso spese a qualsiasi titolo sostenute.

La richiesta di adesione viene posta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile della Consulta.

#### ***Art. 4 Composizione***

La Consulta è costituita dai Comuni fondatori e da quelli che abbiano successivamente richiesto di aderire, dagli Enti, dalle Associazioni e dai Comitati dei cittadini che sono stati ammessi.

#### ***Art. 5 Organi della Consulta***

L'Assemblea

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

#### ***Art. 6 L'Assemblea***

E' costituita dai Sindaci o Vicesindaci dei Comuni aderenti, da un Consigliere in rappresentanza di ciascun Consiglio Comunale e da un rappresentante per ciascun Ente, Associazione e Comitato di Cittadini ammessi.

La qualifica di componente dell'Assemblea cessa con il venir meno, per qualunque causa, dalla carica di Sindaco, Vicesindaco, Consigliere o rappresentante.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria di norma almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente.

Qualora un terzo degli Enti aderenti alla Consulta ne faccia richiesta scritta, il Presidente deve convocare l'Assemblea in seduta straordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

In caso di inadempienza da parte del Presidente in carica, la convocazione dell'Assemblea spetta di diritto al Vicepresidente Vicario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni con indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.

La convocazione è fatta a mezzo fax o posta elettronica certificata/Pec.

L'ordine del giorno può essere integrato all'inizio della seduta su richiesta scritta fatta al Presidente da almeno un terzo dei presenti. Il Presidente pone in votazione la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea si esprime a maggioranza dei membri presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri della Consulta.

Le decisioni sono adottate ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale da parte del Segretario. Tale verbale è letto ed approvato nella seduta successiva; copia del verbale viene inviato a tutti gli aderenti alla Consulta a cura del Segretario.

In caso di impossibilità di partecipazione da parte di un membro effettivo dell'Assemblea, è ammessa delega scritta ad un altro membro effettivo oppure a persona appartenente alla giunta/consiglio/associazione/comitato dello stesso Ente di appartenenza. E' ammessa una sola delega per ciascun membro dell' Assemblea.

### ***Art. 7 Competenze dell' Assemblea***

L'Assemblea si esprime attraverso delibere e direttive di indirizzo e di programma sugli argomenti di cui all'art.2.

I Sindaci dei comuni aderenti alla Consulta sono tenuti all'osservanza delle delibere/direttive dell'Assemblea, fatta salva l'autonomia decisionale dei singoli Consigli comunali.

Spetta al Presidente e al Consiglio Direttivo l'esecuzione e l'applicazione delle stesse.

### ***Art. 8 Il Presidente***

Il Presidente viene eletto tra i Sindaci o Vicesindaci dei Comuni aderenti alla Consulta dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea durante la prima seduta.

Il Presidente è il rappresentante legale della Consulta, dura in carica tre anni, ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, predisporre l'ordine del giorno, firmare gli atti e fare rispettare le delibere/direttive dell'Assemblea.

La mancata rielezione alla carica di Sindaco determina la decadenza dalla carica di Presidente; in caso di dimissioni dalla carica di Presidente prima della scadenza del mandato o di mancata rielezione, le funzioni di Presidente sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente Vicario, cui spetta la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o decadenza.

### ***Art. 9 I Vice Presidenti***

I Vice Presidenti sono tre, di cui uno il Vice Presidente Vicario viene scelto e nominato dal Presidente; uno viene scelto e nominato dai rappresentanti delle Associazioni, dei Comitati dei cittadini membri della Consulta e uno viene eletto dall'Assemblea fra i Sindaci aderenti alla Consulta. I tre Vice Presidenti sono nominati/eletti nella stessa seduta di elezione del Presidente. In caso di indisponibilità momentanea del Presidente le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di indisponibilità permanente del Presidente le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente Vicario, cui spetta anche la convocazione dell'Assemblea per procedere alla elezione del nuovo Presidente ed alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

### ***Art. 10 Il Consiglio Direttivo***

E' composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti e dal Segretario. Ha il compito di collaborare con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi indicati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'esame dell'Assemblea nuove problematiche ed iniziative di interesse generale e cura la definizione delle conseguenti proposte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione verbale del Presidente ogni qualvolta si renda necessario, ovvero su richiesta di almeno due componenti.

La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche; alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati tecnici ed esperti per la trattazione di materie specifiche.

### ***Art. 11 Il Segretario***

Il Segretario, scelto tra i membri dell'Assemblea, è nominato dal Presidente; ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e di archiviare tutti gli atti, le delibere/direttive proposte, assunte ed approvate.

Il segretario è a tutti gli effetti membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

### ***Art. 12 Decadenza e revoca del Consiglio Direttivo***

Il Presidente della Consulta ed il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri presenti dell'Assemblea.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno i 3/5 dei componenti l'Assemblea e può essere presentata solo nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo; contiene la proposta di nuove linee politico-programmatiche, il nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

La mozione deve essere messa in discussione non prima di 20 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo proposto.

### ***Art. 13 Durata***

La Consulta ha durata decennale a far data dal suo primo insediamento. L'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 degli Enti aderenti può decidere lo scioglimento.

### ***Art. 14 Recesso- Espulsione-Scioglimento***

Ogni Comune/Ente/Associazione aderente può comunicare in qualsiasi momento di recedere dalla Consulta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata Pec inviata al Presidente.

Il recesso sarà comunicato dal Presidente alla prima seduta utile dell'Assemblea per la presa d'atto.

In caso di comportamenti in palese difformità rispetto alle finalità di cui all' art.2,posti in atto da parte di qualunque Ente aderente alla Consulta, l'Assemblea, sentito il parere del Presidente e del Consiglio Direttivo, può decretarne l'espulsione con votazione qualificata dei due terzi dei presenti.

### ***Art. 15 Gestione Economica***

L'Assemblea può deliberare di creare la costituzione di un fondo per la gestione corrente e/o finanziare eventuali iniziative approvate con delibera/direttiva assembleare.

I rapporti finanziari tra i Comuni aderenti saranno ispirati al principio di ripartizione degli oneri sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio in corso.

Le risorse economiche sono messe a disposizione della Consulta da parte dei Comuni sulla base dei propri regolamenti di contabilità e delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora un Comune decida di recedere dalla Consulta deve contribuire per la quota di propria competenza a sostenere i costi/spese precedentemente approvati con delibera/direttiva assembleare.

Un Comune aderente può decidere per giusta e motivata causa di non partecipare ad un progetto, comportante un impegno di spesa, discusso ed approvato dall'Assemblea.

Eventuali finanziamenti ricevuti da altri Enti, Società o da privati cittadini dovranno essere finalizzati esclusivamente alla esecuzione del programma per cui sono stati richiesti e/o concessi.

### ***Art. 16 Modifiche Statutarie***

Il presente Statuto può essere modificato dall' Assemblea su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta di almeno 2/5 degli aderenti.

Le modifiche statutarie devono essere approvate dall' Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aderenti.

### ***Art. 17 Disposizioni Finali***

Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni e al Codice Civile.

Comune di Il Sindaco

Comune di Il Sindaco

Comune di Il Sindaco

Comune di Il Sindaco

Comune di

Il Sindaco

Comune di

Il Sindaco

Comune di

Il Sindaco

Comune di

Il Sindaco

Comune di

Il Sindaco